EUROFINS PRODUCT TESTING ITALY

La Direttiva PED (2014/68/UE)

Eurofins Product Testing

Direttiva 97/23/CE del 29 maggio 1997: Direttiva PED

Decreto Legislativo n°93 del 25.02.2000: Attuazione della Direttiva 97/23/CE

Linee Guida della Comunità Europea

Direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014

D. Lgs. N°26 del 15 febbraio 2016 che modifica il D. Lgs. N°93 del 25.02.2000

- **Linee Guida della Comunità Europea**

Eurofins Product Testing

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 4 marzo 2016

SI PUBBLICA GIORNI NON

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 0018
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELL
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contrad*
da autonoma numerazione:
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** *"Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministr
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da r
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certi
gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente ripor
estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmet
gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 feb

Attuazione della direttiva 2014/ ... ar-lamento europeo e del Consiglio, ... 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione). (16G00034) ..... *Pag.* 1

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Parlamento nazionale

DETERMINAZIONE 3 marzo 2016.

Nomina del titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. (16A01972) ..... *Pag.* 53

... marzo 2016.

... di un componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. (16A01971) *Pag.* 53

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 2016.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2010, recante: «Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». (16A01673) *Pag.* 53

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 26.

Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione). (16G00034) ..... *Pag.* 1

Eurofins Product Testing

18.07.2016

Commercializzazione di

attrezzature e insiemi a pressione

MARCATI CE

secondo Direttiva 97/23/CE

Messa in servizio di

attrezzature e insiemi a pressione

MARCATI CE
secondo Direttiva 97/23/CE

19.07.2016

Commercializzazione di

attrezzature e insiemi a pressione

MARCATI CE

secondo Direttiva 2014/68/UE

Messa in servizio di

attrezzature e insiemi a pressione

MARCATI CE secondo Dir. 97/23/CE MA COMMERCIALIZZATI PRIMA DEL 19.07.2016

MARCATI CE secondo Dir. 2014/68/UE

Eurofins Product Testing

27.06.2014

Pubblicazione Dir. 2014/68/UE ed è entrata in vigore il 17.07.2014

28.02.2015

Recepimento 2014/68 /UE (classificazione Fluidi) - Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

01.06.2015

Applicazione Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

18.07.2016

Recepimento Direttiva 2014/68/UE

19.07.2016

Abrogazione Direttiva 97/23/CE

Entrata in vigore Direttiva 2014/68/UE

Direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014:

- Alcuni moduli di valutazione della conformità sono stati rinominati e le condizioni per i produttori e degli organismi notificati ristrutturati.
- Tutti i punti, gli articoli e gli allegati sono stati ristrutturati per allinearsi con le «disposizioni di riferimento» del 'NLF‘ (New Legislative Framework);
- 37 nuovi considerando
- 31 nuovi articoli
- un allegato in meno

Direttiva 2014/68/UE – Art. 2 - Definizioni

- Accreditamento
- Marcatura CE
- Organismo di valutazione della conformità
- Gli operatori economici
- Immissione sul mercato
- Messa a disposizione sul mercato
- Richiamo
- Normativa di armonizzazione dell'Unione

Quattro tipi di "operatori economici" ora identificati:

- I fabbricanti
- Gli importatori
- I distributori
- Rappresentante autorizzato per un fornitore situato al di fuori dell'UE

- Non solo i produttori hanno un ruolo da svolgere per garantire che solo prodotti sicuri e conformi raggiungano il mercato dell'UE. L'intera catena di approvvigionamento costituita dagli operatori economici deve essere coinvolta negli obblighi di legge

Art. 2

«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di attrezzature a pressione o di insiemi per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di attrezzature a pressione o di insiemi;

«messa in servizio»: la prima utilizzazione di un'attrezzatura a pressione o di un insieme da parte del suo utilizzatore

Eurofins Product Testing

«fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione o un insieme, **o** che fa progettare o fabbricare tale attrezzatura o tale insieme, **e** li commercializza con il proprio nome o marchio commerciale **o** li utilizza a fini propri;

«rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

«importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione attrezzature a pressione o insiemi originari di un paese terzo;

«distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione o insiemi;

Eurofins Product Testing

Fabricanti

- Assicurano che attrezzature a pressione e insiemi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I;
- Preparano la documentazione tecnica;
- Fanno eseguire la corretta procedura di valutazione della conformità (modulo);
- All'esito positivo, redigono la dichiarazione di conformità UE;
- Appongono il marchio CE;
- Conservano documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE per 10 anni dalla data di immissione in commercio dei prodotti;
- Monitoraggio della correttezza della produzione in serie in base all'evoluzione normativa

Eurofins Product Testing

Fabricanti

- Prodotti immessi sul mercato: prove a campione, registrazione dei reclami, ritiro dal mercato, comunicazioni ai distributori;
- Identificazione tramite numero di tipo, di lotto, di serie;
- Sui prodotti o sugli imballaggi o in documenti di accompagnamento:
  - la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e
  - l'indirizzo postale al quale possono essere contattati che indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, gli altri utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato (e per le attrezzature e gli insieme immessi sul mercato in Italia, in italiano, **D. Lgs. 15/2016**)
- Forniscono istruzioni e informazioni sulla sicurezza, chiare, comprensibili e intelligibili
- Ritiro dal mercato ed informazione alle Autorità

Rappresentante autorizzato

Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

NO nel mandato: garantire la sicurezza e obbligo di redigere una documentazione tecnica cui fa riferimento

Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante, almeno:

a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui le attrezzature a pressione o gli insiemi sono stati immessi sul mercato;

b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi;

c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

Importatori

Immettere sul mercato solo prodotti sicuri.

- assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità, che abbia preparato la documentazione tecnica, che le attrezzature a pressione o gli insiemi rechino la marcatura CE e siano accompagnati dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza
- non immettono sul mercato prodotti che hanno motivo di ritenere non sicuri e se presentano un rischio ne informano le Autorità e il fabbricante;
- indicano sui prodotti o sull'imballaggio o in documenti accompagnatori la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, gli altri utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato;
- garantiscono i prodotti siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all'allegato I, punti 3.3 e 3.4, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato

Eurofins Product Testing

Importatori

- Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dai prodotti, eseguono una prova a campione sui prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti non conformi e i richiami di tali attrezzature, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
- Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che i prodotti da essi immessi sul mercato non siano conformi alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali prodotti, per ritirarli o richiamarli, a seconda dei casi.
- qualora i prodotti presentino un rischio, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato i prodotti, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
- mantengono la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità, per un periodo di dieci anni dalla data in cui i prodotti sono stati immessi sul mercato

Attenzione

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto ai relativi obblighi:

- quando immette sul mercato un'attrezzatura a pressione o un insieme con il proprio nome o marchio commerciale
- o modifica un'attrezzatura a pressione o un insieme già immessi sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.

Campo di applicazione

QUALSIASI DIMENSIONE DEI “CONTENITORI”

QUALSIASI MATERIALE

QUALSIASI FLUIDO CONTENUTO

MA

PRESSIONE DI PROGETTO

Eurofins Product Testing

Campo di applicazione

1. **ATTREZZATURE**:
   - Recipienti
   - Tubazioni
   - Accessori a pressione
   - Accessori di sicurezza

2. **COMPONENTI:**
   - Flange
   - Raccordi
   - Manicotti
   - Supporti
   - Altro

3. **INSIEMI:** Attrezzature montate da un **fabbricante** per costituire un tutto **integrato** e **funzionante**

Esclusioni

Stesse esclusioni già previste precedentemente ma con allineamento alle nuove direttive quando un'attrezzatura a pressione di categoria I rientra anche nel loro campo di applicazione:

- **Direttiva Macchine: 2006/42/CE**
- **Direttiva Ascensori: 2014 /33/UE**
- **Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/UE**
- **Direttiva Dispositivi Medici: 93/42/CEE**
- **Direttiva ATEX: 2014/34/UE**
- …

Classificazione dei fluidi

Gruppo 1

i) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;

ii) gas infiammabili, categorie 1 e 2;

iii) gas comburenti, categoria 1;

iv) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;

v) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;

vi) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;

vii) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;

viii) liquidi piroforici, categoria 1;

Classificazione dei fluidi

ix) solidi piroforici, categoria 1;

x) sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1,2 e 3xi) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;

xii) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;

xiii) perossidi organici dei tipi da A a F;

xiv) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;

xv) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;

xvi) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;

xvii) tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1.

Classificazione dei fluidi

Nel **Gruppo 1** rientrano anche le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido;

Gruppo 2:

sostanze e miscele non elencate precedentemente

Eurofins Product Testing

Classificazione dei fluidi

NUOVO pittogramma* Reg. (CE) 1272/2008	VECCHIO simbolo e denominazione** Direttiva 67/548/CEE
GHS01	E ESPLOSIVO
GHS02	F INFIAMMABILE
	F+ ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
GHS03	O COMBURENTE

NUOVO pittogramma* Reg. (CE) 1272/2008	VECCHIO simbolo e denominazione** Direttiva 67/548/CEE
	Xi IRRITANTE
GHS07	Xn NOCIVO
GHS09	N PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NUOVO pittogramma* Reg. (CE) 1272/2008	VECCHIO simbolo e denominazione** Direttiva 67/548/CEE
GHS04	*(nessuna corrispondenza)*
GHS05	C CORROSIVO
GHS06 per prodotti tossici acuti	T TOSSICO
GHS08 per prodotti tossici a lungo termine	T+ ESTREMAMENTE TOSSICO

Eurofins Product Testing

Classificazione dei fluidi

Summary of Changes in Alignments for Options 1 and 2

Hazard Class	Hazard Statement	Comment
Flammable Liquids	H225: Highly flammable liquid and vapour	Some substances with Flash Points from 21 to 23°C will now be automatically categorised as Group 1 fluids
Self-Reactive Substances and Mixtures *and* Organic Peroxides	H242: Heating may cause a fire	Theoretically, it is possible that some flammable substances (R10) may be reclassified as a self-reactive substance with the Hazard Statement H242
Acute Toxicity* (oral)	H301: Toxic if swallowed	Exclusion of H301 leads to some substances previously categorised as Group 1 being reclassified as Group 2 fluids

Classificazione dei fluidi

Summary of Changes in Alignments for Options 1 and 2		
Hazard Class	**Hazard Statement**	**Comment**
Acute Toxicity* (dermal)	H311: Toxic in contact with skin (*Option 1 only*)	Exclusion of H311 leads to some substances previously categorised as Group 1 being reclassified as Group 2 fluids
	H311: Toxic in contact with skin (*Option 2 only*)	Inclusion of H311 leads to some substances previously categorised as Group 2 being reclassified as Group 1 fluids
Acute Toxicity* (inhalation)	H331: Toxic if inhaled	Inclusion of H331 leads to some vapours previously categorised as Group 2 being reclassified as Group 1 fluids
Acute Toxicity (specific target organ toxicity)	H370: Causes damage to organs	Inclusion of H370 leads to some substances previously categorised as Group 2 being reclassified as Group 1 fluids
** Note: It is important to stress that, in relation Acute Toxicity, most substances will be unaffected. In other words, most substances which are currently categorised as 'very toxic' and 'toxic' under the DSD will remain Group 1 fluids but will be classified as Acute Toxicity Categories 1 and 2 under the CLP. Similarly, most substances which are currently categorised as 'harmful' will remain Group 2 fluids but will be classified as Acute Toxicity Category 4. As such, the area of interest concerns those substances which will be classified as Acute Toxicity Category 3 under the CLP with the associated Hazard Statements H301, H311 and H331.*		

Categorizzazione – Tab. 1

Recipienti per gas del Gruppo 1- pericolosi

Gas instabile: cat. I e II → cat. III

Direttiva 97/23/CE

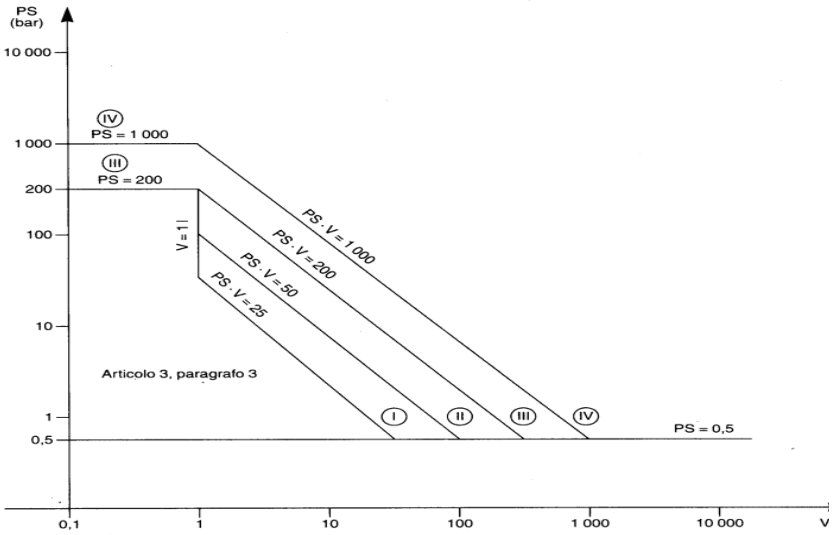

Tabella 1

Recipienti di cui all'articolo 3, punto 1.1, lettera a), primo trattino

In via di eccezione, i recipienti destinati a contenere un gas instabile appartenenti, secondo tabella 1, alle categorie I e II, devono essere classificati nella categoria III.

Direttiva 2014/68/UE

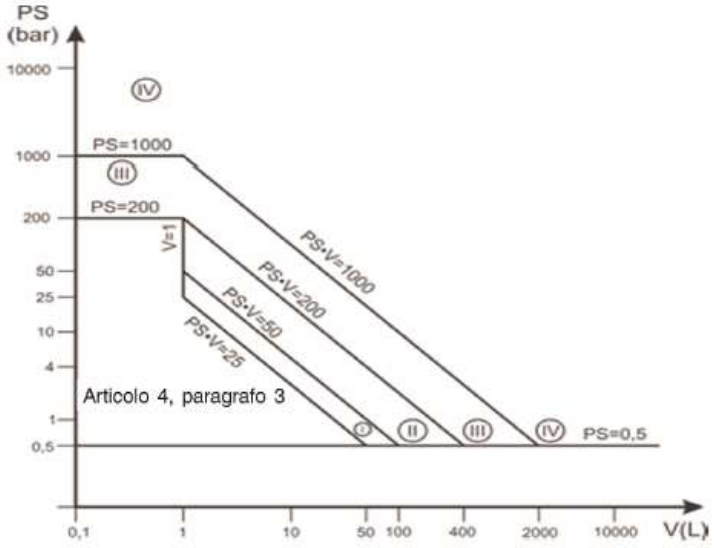

Tabella 1

Recipienti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), primo trattino

Categorizzazione – Tab. 2

Recipienti per gas del Gruppo 2- non pericolosi

Estintori portatili e bombole per apparecchi respiratori → almeno cat. III

Direttiva 97/23/CE

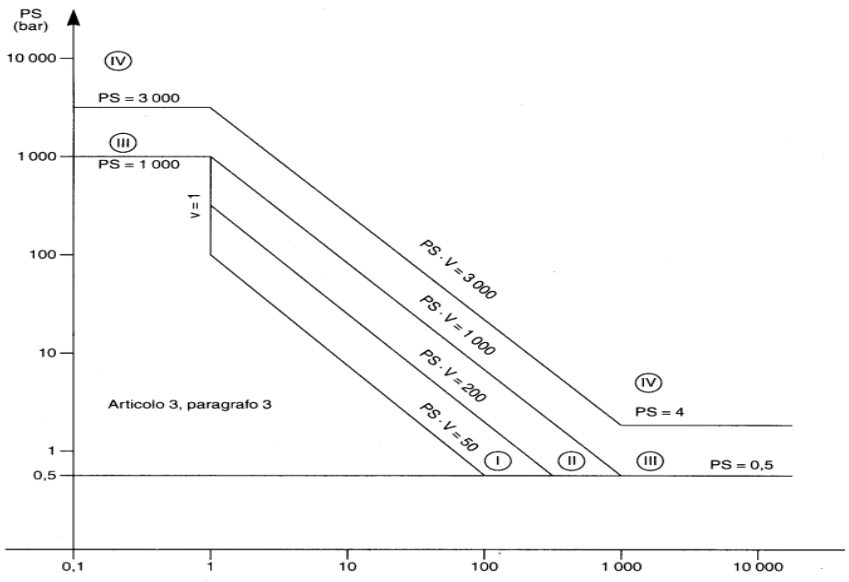

Tabella 2

Recipienti di cui all'articolo 3, punto 1.1, lettera a), secondo trattino

In via di eccezione, gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori devono classificati almeno nella categoria III.

Direttiva 2014/68/UE

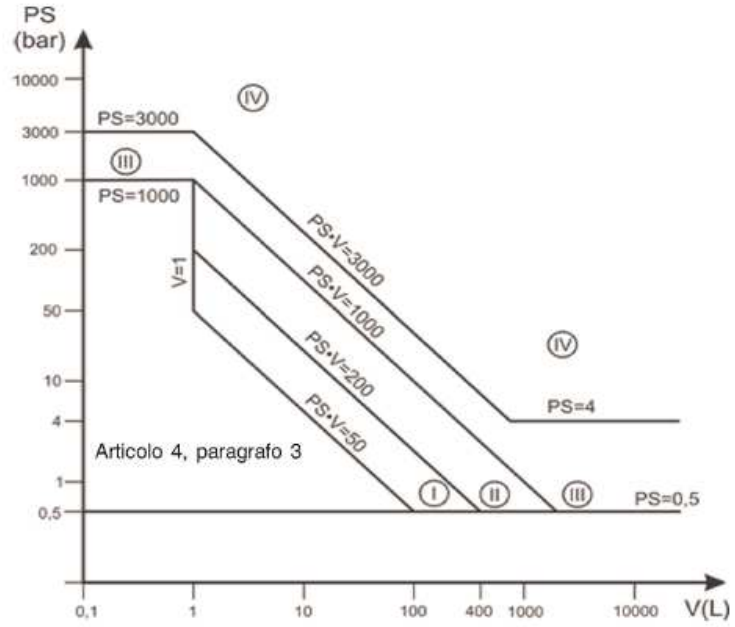

Tabella 2

Recipienti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino

Categorizzazione – Tab. 3

Recipienti per liquidi del Gruppo 1 - pericolosi

Direttiva 97/23/CE

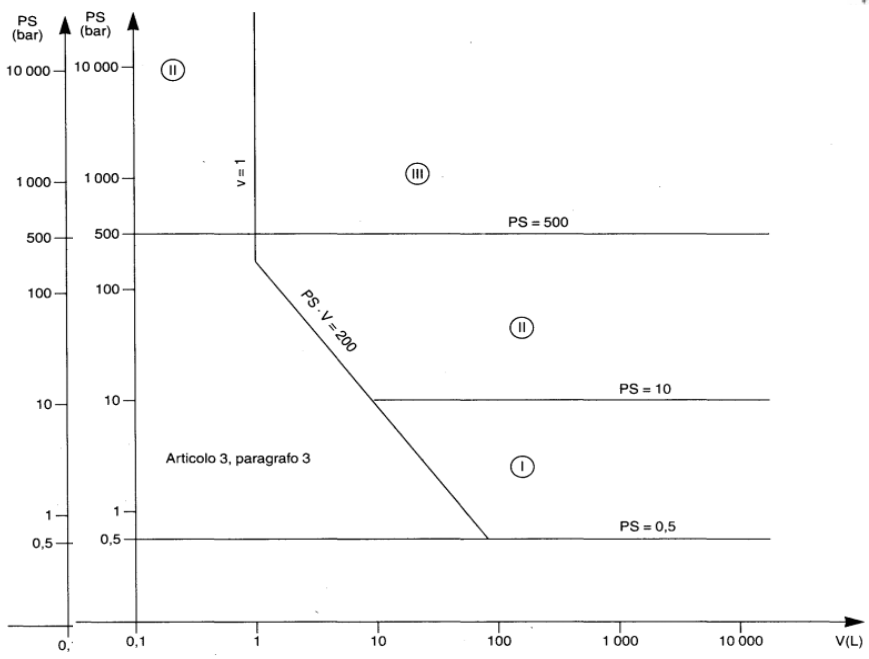

Tabella 3

Recipienti di cui all'articolo 3, punto 1.1, lettera b), primo trattino

Direttiva 2014/68/UE

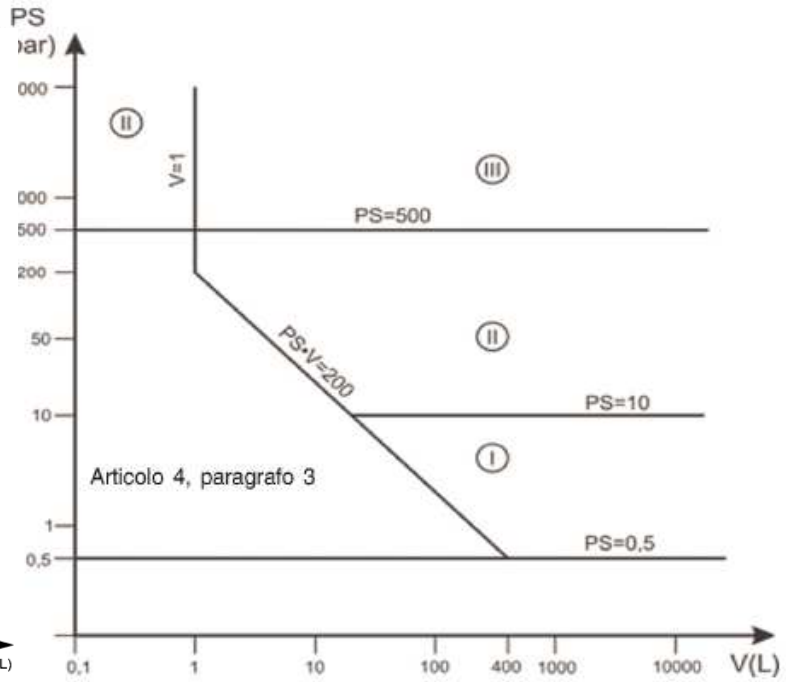

Tabella 3

Categorizzazione – Tab. 4

Recipienti per liquidi del Gruppo 2 - non pericolosi

Insiemi per la produzione di acqua calda a T<= 110°C alimentati manualmente con combustibile solido con PS*V > 50 bar L

Direttiva 97/23/CE

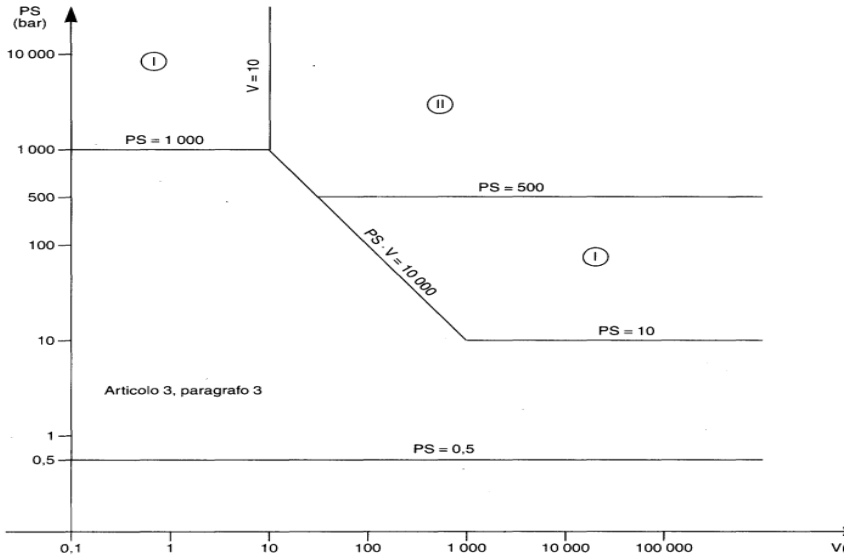

Tabella 4

Recipienti di cui all'articolo 3, punto 1.1, lettera b), secondo trattino

In via di eccezione, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda di cui all'articolo 3, p 2.3 sono oggetto di un esame CE della progettazione (Modulo B1) allo scopo di controllarn conformità ai requisiti essenziali di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4 e 5a) e 5d) dell'allegato I o d sistema di garanzia qualità totale (Modulo H).

Direttiva 2014/68/UE

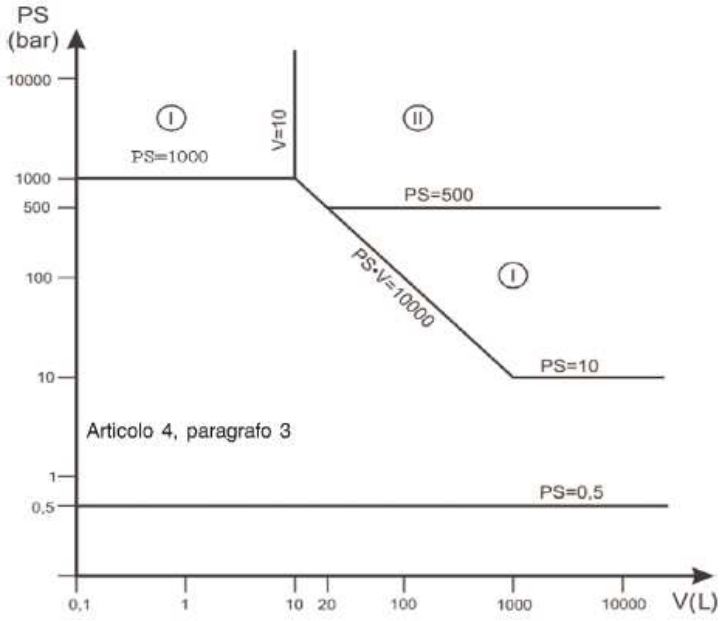

Tabella 4

Categorizzazione – Tab. 5

Attrezzature a focolare o altro riscaldamento per generazione di vapore o acqua surriscaldata a T > 110°C e V > 2 litri e tutte le pentole a pressione

Direttiva 97/23/CE

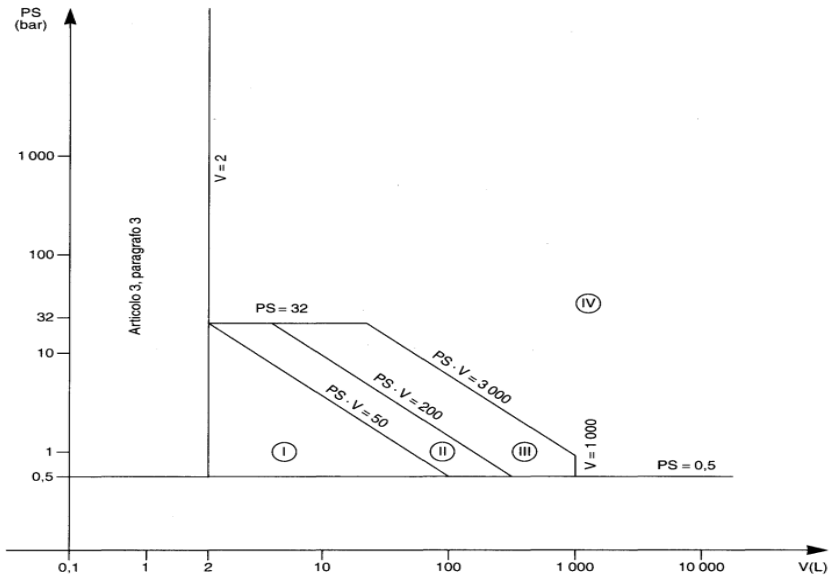

Tabella 5

Attrezzature a pressione di cui all'articolo 3, punto 1.2

In via di eccezione, le pentole a pressione sono oggetto di un controllo della progettazione secondo una procedura di verifica corrispondente ad almeno uno dei moduli della categoria III.

Direttiva 2014/68/UE

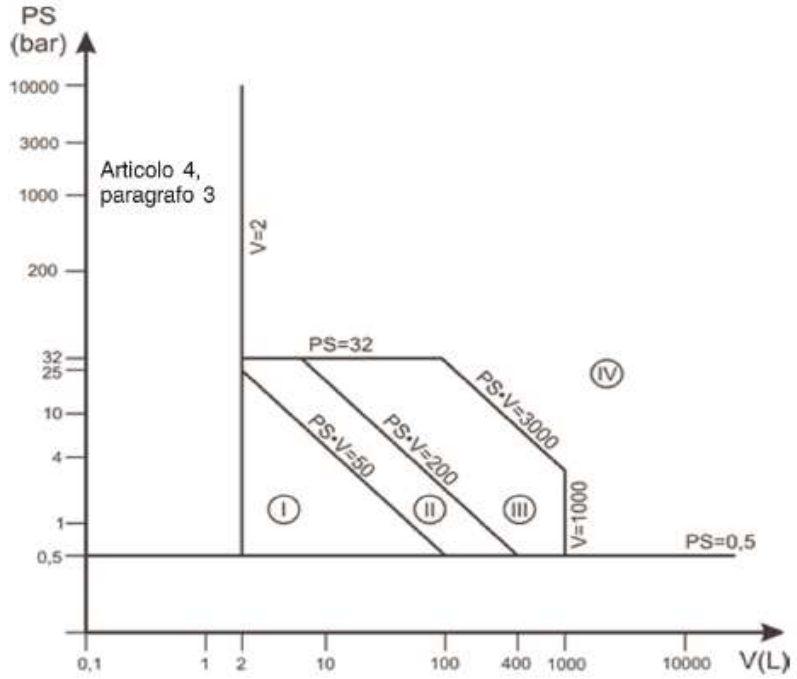

Tabella 5

Categorizzazione – Tab. 6

Tubazioni per gas del Gruppo 1 - pericolosi

Gas instabile: cat. I e II → cat. III

Direttiva 97/23/CE

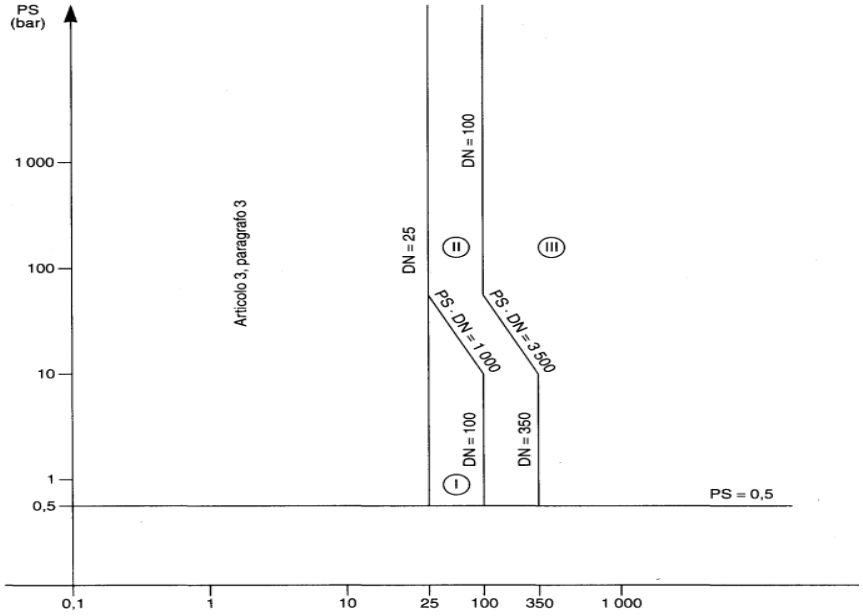

Tabella 6

Tubazioni di cui all'articolo 3, punto 1.3, lettera a), primo trattino

In via di eccezione, le tubazioni destinate a contenere gas instabili appartenenti, secondo la ta 6, alle categorie I e II devono essere classificate nella categoria III.

Direttiva 2014/68/UE

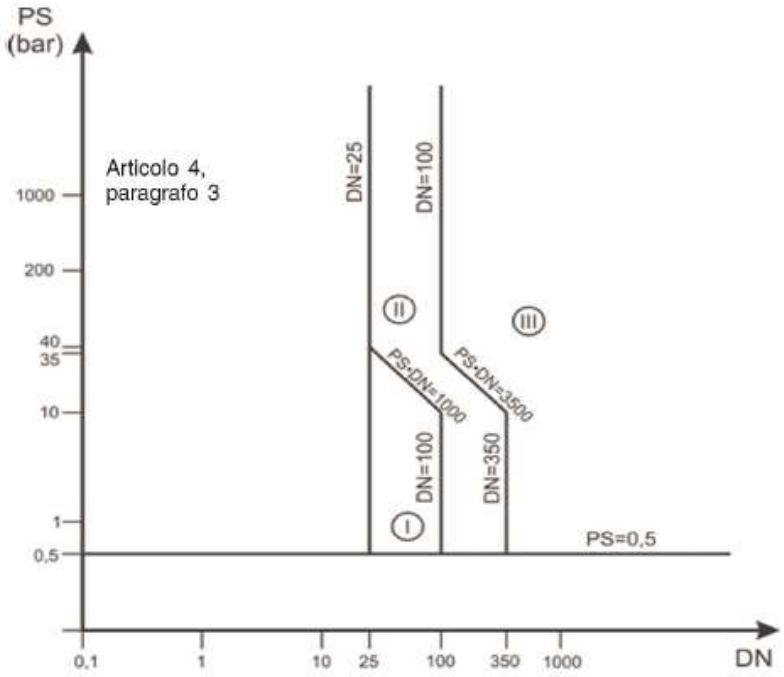

Tabella 6

Categorizzazione – Tab. 7

Tubazioni per gas del Gruppo 2 non pericolosi

Fluidi a T > 350°C in cat. II → cat. III

Direttiva 97/23/CE

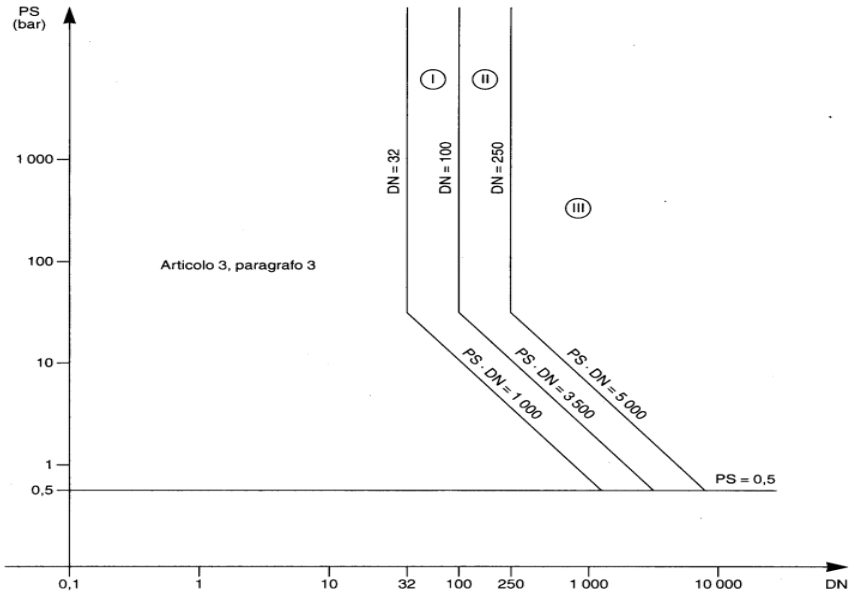

Tabella 7

Tubazioni di cui all'articolo 3, punto 1.3, lettera a), secondo trattino

In via di eccezione, tutte le tubazioni contenenti fluidi ad una temperatura superiore a 350 °C appartenenti alla categoria II devono, essere classificate secondo la tabella 7, nella categoria III.

Direttiva 2014/68/UE

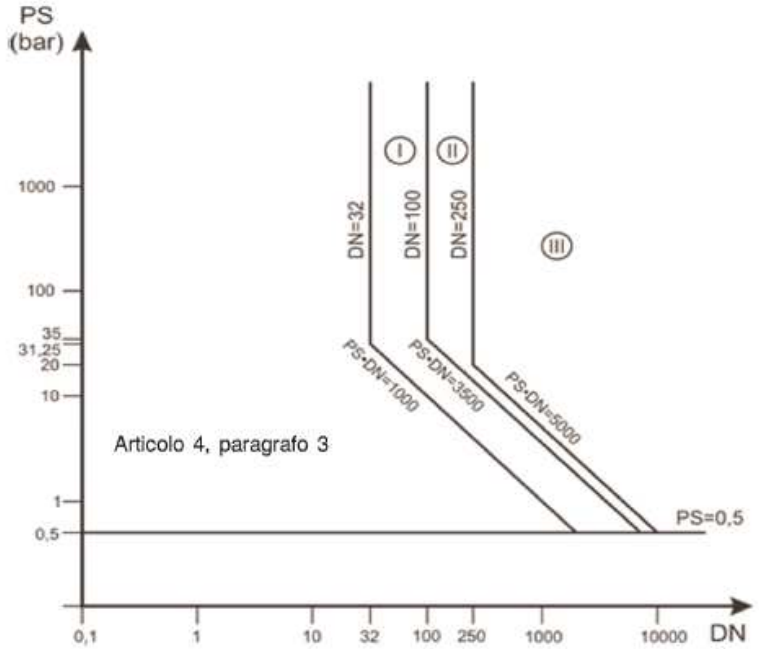

Tabella 7

Categorizzazione – Tab. 8

Tubazioni per liquidi del Gruppo 1 pericolosi

Direttiva 97/23/CE

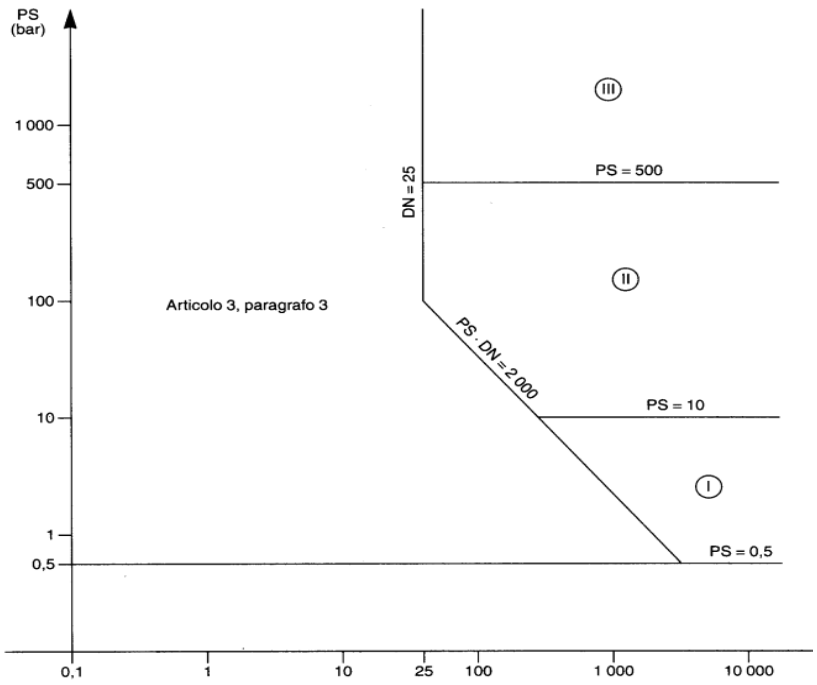

Tabella 8

Tubazioni di cui all'articolo 3, punto 1.3, lettera b), primo trattino

Direttiva 2014/68/UE

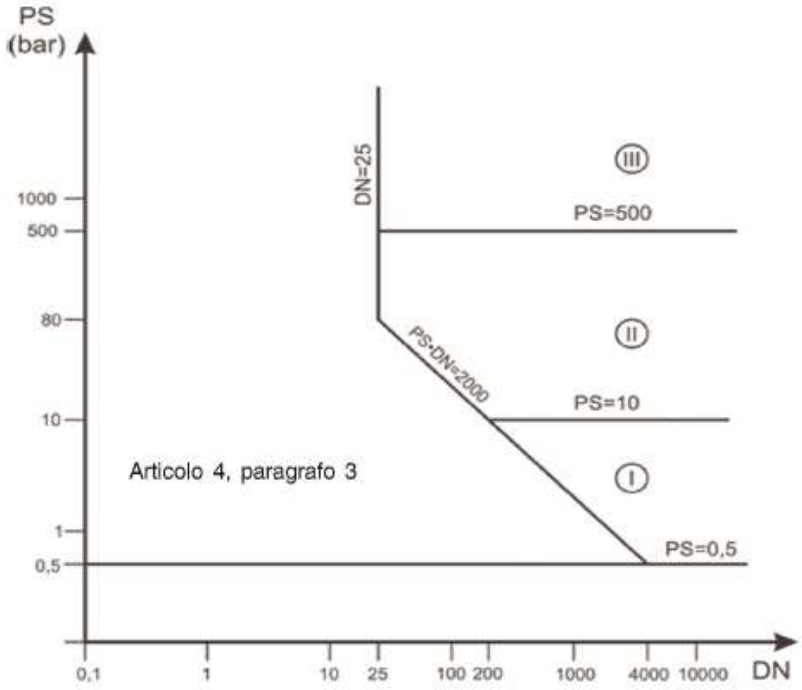

Tabella 8

Categorizzazione – Tab. 9

Tubazioni per liquidi del Gruppo 2 non pericolosi

Direttiva 97/23/CE

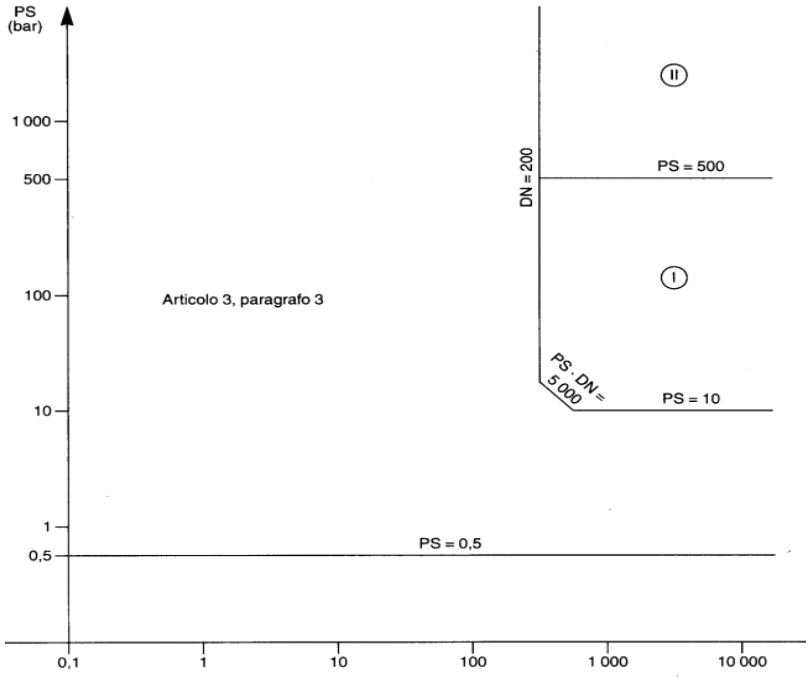

Tabella 9

Tubazioni di cui all'articolo 3, punto 1.3, lettera b), secondo trattino

Direttiva 2014/68/UE

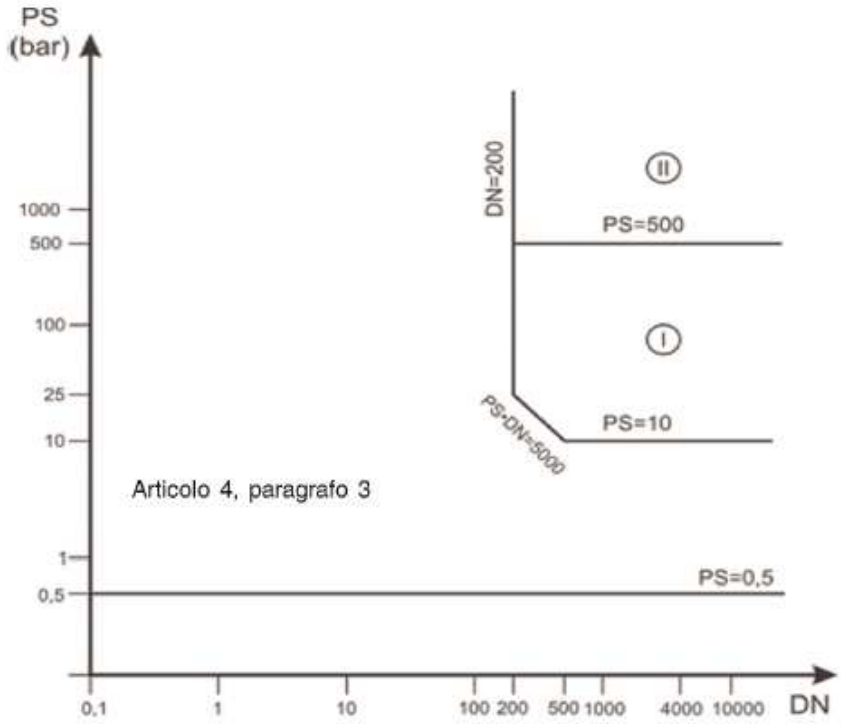

Tabella 9

Procedure di conformità

ALLEGATO II

TABELLE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

1. Nelle tabelle i riferimenti alle diverse categorie di moduli sono i seguenti:

I	=	Modulo A
II	=	Moduli A2, D1, E1
III	=	Moduli B (tipo di progetto) + D, B (tipo di progetto) + F, B (tipo di produzione) + E, B (tipo di produzione) + C2, H
IV	=	Moduli B (tipo di produzione) + D, B (tipo di produzione) + F, G, H1

2. Gli accessori di sicurezza definiti all'articolo 2, punto 4, e oggetto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), sono classificati nella categoria IV. Eccezionalmente, tuttavia, gli accessori di sicurezza fabbricati per attrezzature specifiche possono essere classificati nella stessa categoria dell'attrezzatura da proteggere.

3. Gli accessori a pressione di cui all'articolo 2, punto 5, e oggetto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), sono classificati in base:

   — alla pressione massima ammissibile PS,

   — al volume proprio V o, a seconda dei casi, alla dimensione nominale DN,

   — al gruppo di fluidi che sono destinati a contenere.

   La tabella corrispondente per i recipienti o le tubazioni va utilizzata per precisare la categoria di valutazione della conformità.

   Qualora il volume e la dimensione nominale siano considerati adeguati ai fini dell'applicazione del secondo trattino del primo capoverso, l'accessorio in questione è classificato nella categoria più elevata.

4. Le linee di demarcazione nelle tabelle di valutazione della conformità che seguono indicano il limite superiore per ciascuna categoria.

Procedure di conformità

CATEGORIE	MODULI				
I	A				
II	A2	D1	E1		
III	Moduli B (tipo di progetto) + D	B (tipo di progetto) + F	B (tipo di produzione) + E	B (tipo di produzione) + C2	H
IV	Moduli B (tipo di produzione) + D	B (tipo di produzione) + F	G	H1	

Procedure di conformità

CATEGORIA I: Modulo A – Controllo interno della produzione

FABBRICANTE:

- Progetta, costruisce l'attrezzatura / insieme;
- Esegue la verifica finale (all.I, p.to 3.2) su ogni attrezzatura /insieme;
- Redige il fascicolo tecnico e lo conserva per 10 anni;
- Si accerta che le attrezzature/insiemi soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza (RES) applicabili;
- Appone la marcatura CE;
- Redige dichiarazione di conformità UE

ORGANISMO NOTIFICATO:

- Non interviene

Procedure di conformità

CATEGORIA II

Modulo A2 – Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali

FABBRICANTE:

- Tutto quanto previsto dal modulo A

ORGANISMO NOTIFICATO:

- controlla mediante visite senza preavviso ad intervalli casuali che il fabbricante effettui la verifica finale
- preleva esemplari di attrezzature ai fini del controllo

Procedure di conformità

CATEGORIA II

Modulo D1 – Garanzia della qualità del processo della produzione

FABBRICANTE:

- Tutto quanto previsto dal modulo A + sistema qualità approvato per la produzione, l'ispezione del prodotto, le prove

ORGANISMO NOTIFICATO:

- valuta il sistema qualità
- esamina la documentazione tecnica
- sorveglia periodicamente il sistema qualità approvato
- può effettuare visite senza preavviso

Procedure di conformità

CATEGORIA II

Modulo E1 – Garanzia della qualità dell'ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite

FABBRICANTE:

- Tutto quanto previsto dal modulo A + sistema di qualità per l'ispezione e le prove dei prodotti finiti

ORGANISMO NOTIFICATO:

- valuta il sistema qualità
- esamina la documentazione tecnica
- sorveglia periodicamente il sistema qualità approvato
- può effettuare visite senza preavviso

Procedure di conformità

CATEGORIA III

Modulo B – Esame UE del tipo di progetto

+

Modulo D – Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione

Modulo B – Esame UE del tipo di progetto

+

Modulo F – Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione

Procedure di conformità

CATEGORIA III

Modulo B – Esame UE del tipo di produzione

+

Modulo E – Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a pressione

Modulo B – Esame UE del tipo di produzione

+

Modulo C2 – Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali

Modulo H – Conformità basata sulla garanzia totale di qualità

Procedure di conformità

CATEGORIA IV:

Modulo B – Esame UE del tipo di produzione

+

Modulo D – Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione

Modulo B – Esame UE del tipo di produzione

+

Modulo F – Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione

Modulo G – Conformità basata sulla verifica dell'unità

Modulo H1 – Conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione

Procedure di conformità

Art. 4.3:

Le attrezzature a pressione e gli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) e al paragrafo 2 devono essere progettati e fabbricati secondo una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri che assicuri la sicurezza di utilizzazione.

Le attrezzature a pressione e gli insiemi devono essere corredati di sufficienti istruzioni per l'uso.

Tali attrezzature o tali insiemi non recano la marcatura CE di cui all'articolo 18, fatte salve le altre norme applicabili dell'Unione in materia di armonizzazione che ne prevedono l'affissione

Documentazione Tecnica

Consente di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e include:

- un'adeguata analisi e valutazione dei rischi;
- precisa i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a
- tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione.

La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione,
- disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti ecc.,
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione,

Eurofins Product Testing

Documentazione Tecnica

- un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
- i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.,
- le relazioni sulle prove effettuate.

Dichiarazione di conformità UE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE (N° XXXX)

- Attrezzatura a pressione o insieme (numero di prodotto, di tipo, di lotto, o di serie):
- Nome e indirizzo del fabbricante e, laddove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
- La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
- Oggetto della:
  - descrizione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme,
  - procedura di valutazione di conformità utilizzata,
  - per gli insiemi, descrizione delle attrezzature a pressione che li compongono, nonché delle procedure di valutazione di conformità utilizzate.

Dichiarazione di conformità UE

- L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
- Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
- Eventualmente, il nome, l'indirizzo e il numero dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione di conformità e il numero del certificato rilasciato, nonché un riferimento al certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, certificato di esame UE del tipo, tipo di progetto, certificato di esame UE del progetto o certificato di conformità.
- Informazioni supplementari: Firmato a nome e per conto di, (luogo e data del rilascio), (nome e cognome, funzione) (firma), (eventualmente, identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato)

Dichiarazione di conformità UE

La Dichiarazione è cambiata, come segue:

- Il titolo è stato leggermente modificato da 'Dichiarazione CE di Conformità'
- È facoltativo scegliere di assegnare un numero alla dichiarazione
- Ulteriori informazioni sono state fornite al tipo di informazioni che devono essere date per permettere di identificare il prodotto (utilizzo dell'immagine)
- Deve essere inclusa una dichiarazione per dire che la Dichiarazione è stata rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore
- È necessaria un'altra dichiarazione da inserire per dire che l'oggetto dichiarato è conforme con la normativa in materia
- E infine il numero di direttiva è stato modificato e il nuovo numero di direttiva (2014/68/CE) deve essere presente.

eurofins | Product Testing

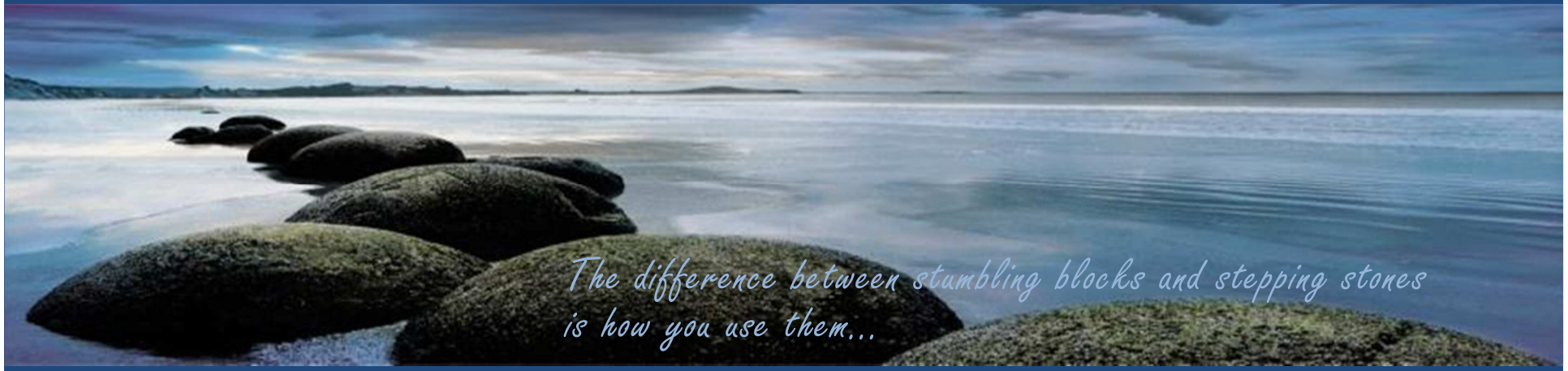

Thank you for your attention

www.eurofins.com/product-testing